

ACCERTAMENTO

Concordato preventivo biennale: requisiti di accesso e cause di esclusione

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

I contribuenti (e i loro consulenti) in queste settimane sono alle prese con i **calcoli di convenienza** rispetto alla proposta dell'Amministrazione finanziaria.

Prima di valutare la proposta, però, occorre capire se i contribuenti rientrano nel **perimetro applicativo** del concordato preventivo biennale.

L'[articolo 6, D.Lgs. 13/2024](#), riserva il concordato preventivo biennale ai **contribuenti di minori dimensioni**, ovvero:

- i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
- i soggetti forfetari.

I controlli che i **soggetti ISA** devono operare sono di **due tipi**; essi devono verificare:

- la presenza dei **requisiti di accesso**, ai sensi dell'[articolo 10, D.Lgs 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in positivo**);
- l'assenza delle **cause di esclusione**, ai sensi dell'[articolo 11, D.Lgs 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in negativo**).

I requisiti di accesso sono due:

- **concreta applicazione degli ISA nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta** (2023 per i soggetti solari). Il comma 1, dell'[articolo 9, D.Lgs. 13/2024](#), disciplinando il profilo soggettivo del concordato, **non cita i soggetti per la cui attività è approvato un ISA**, ma fa riferimento ai **soggetti che "applicano" gli ISA** (ovvero coloro che **non integrano una causa di esclusione dagli ISA**, come ad esempio il superamento del limite di ricavi o primo periodo d'imposta di attività). Ciò porta a ritenere che la **compilazione del modello ISA sia una condicio sine qua non per l'accesso al concordato** e ciò, sotto il profilo operativo, risulta confermato dal fatto che

l'accettazione della proposta avviene **compilando il quadro P del modello ISA**. Dovrebbero rilevare, ai fini dell'accesso al concordato, **anche la compilazione degli ISA ai soli fini statistici**; tuttavia, in relazione a questa criticità sarebbero opportuni dei chiarimenti;

- **assenza di debiti relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e/o debiti contributivi con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta**. I debiti che devono essere considerati sono quelli **definitivamente accertati con sentenza irrevocabile** (passato in giudicato) o con **atti impositivi non più soggetti a impugnazione** (es. un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non impugnati). Tuttavia, il legislatore permette ai contribuenti, che entro la data di accettazione della proposta riducono il debito fiscale e/o contributivo (comprensivo di sanzioni e interessi) al di sotto della soglia di 5.000 euro, di **poter accedere al concordato**. **Non concorrono**, ai fini del limite di 5.000 euro, i **debiti oggetto di sospensione o di rateizzazione**.

Oltre a quanto sopra, il contribuente deve anche accertarsi di **non rientrare in una delle seguenti cause di esclusione**:

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno **uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna** per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'[articolo 2621, cod. civ.](#), nonché dagli [articoli 648-bis](#), [648-ter](#) e [648-ter1, c.p.](#), commessi negli **ultimi tre periodi d'imposta** antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, **redditi o quote di redditi**, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, **in misura superiore al 40 % del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni**;
- **adesione**, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, **al regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'[articolo 5, Tuir](#) è interessata da **modifiche della compagine sociale**.

Anche i **soggetti forfetari** devono effettuare analoghi controlli al fine di verificare la **possibilità di aderire al concordato preventivo**.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 24, D.Lgs 13/2024](#), i contribuenti forfetari che non possono aderire al concordato preventivo **sono quelli che**:

- **hanno iniziato l'attività nel 2023**. Per i soggetti ISA non è stato necessario prevedere

un'analoga fattispecie, in quanto nel primo periodo d'imposta **non si compilano gli ISA** e di conseguenza il contribuente è "naturalmente" **escluso dal perimetro applicativo del concordato**;

- alla data di accettazione della proposta hanno **debiti relativi a tributi** amministrati dall'Agenzia delle Entrate **e debiti contributivi** per un importo **inferiore a 5.000 euro**. **Si tratta della medesima fattispecie applicabile ai soggetti ISA a cui si rimanda**;
- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno **uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna** per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'[articolo 2621, cod. civ.](#), nonché dagli [articoli 648-bis](#), [648-ter](#) e [648-ter1, c.p.](#), commessi negli ultimi **tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato**.